



# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE O DEL COLLABORATORE**

## **SEGNALATORE DI ILLECITO AI SENSI DELLA L. 179/2017**

**Fondazione Angelo Custode Onlus**

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, D.Lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 170/2017, approvata il 30 novembre 2017 ed in vigore dal 14 dicembre 2017, rubricata *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, la quale ha introdotto l'istituto del segnalatore di illecito nel settore privato, la Fondazione Angelo Custode Onlus adotta il seguente Regolamento.

Nello specifico il regolamento predispone una procedura affinché i soggetti che operano all'interno e per la Fondazione medesima possano effettuare le segnalazioni concernenti gli illeciti disciplinati dalla predetta normativa.

Inoltre, in tal modo, si assolve ai requisiti previsti dall'art. 6, D.Lgs. 231/2001, affinché possa garantirsi l'adozione di un Modello di organizzazione e gestione che risulti idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente in caso di commissione, da parte dei soggetti apicali o subordinati, di uno dei reati-presupposto indicati dall'art. 24 all'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.

Si precisa che nel nostro ordinamento era già prevista in precedenza una disciplina di tale istituto nel solo settore pubblico, disciplina che è poi stata modificata dalla stessa Legge 179/2017 che l'ha introdotta nel settore privato e che, all'art. 3, ha predisposto una disciplina comune ad entrambi i settori relativa all'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

## 2. DEFINIZIONE DI “WHISTLEBLOWING”

Mediante l'utilizzo del termine *“whistleblowing”*<sup>1</sup>, si fa riferimento a tutti quegli strumenti previsti dalla legislazione che permettono di segnalare le condotte illecite previste al successivo punto 4, poste in essere da soggetti, pubblici o privati, nell'ambito dell'attività lavorativa. La procedura del segnalatore di illecito mira così a incentivare le segnalazioni da parte dei c.d. *“segnalatore di illecito”*<sup>2</sup>, ovvero coloro che riferiscono, segnalano le condotte illecite delle quali vengono a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, garantendo, al contempo, una tutela nei confronti di tali soggetti.

## 3. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITO

Si precisa che al regolamento concernente la procedura per la segnalazione di illecito verrà data pubblicità nelle stesse forme del Modello della Fondazione, ed in ogni caso mediante pubblicazione sulla pagina web della Fondazione, nonché mediante affissione in bacheca.

---

<sup>1</sup> Di derivazione anglosassone che significa letteralmente *“colui che soffia nel fischietto”*

<sup>2</sup> Termine di derivazione anglosassone che significa letteralmente *“soffiatore”*

#### 4. DESTINATARI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutti i dipendenti della Fondazione e, dunque, sia ai soggetti apicali, ovvero coloro che rivestono le funzioni di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'ente o di una sua unità, anche qualora gestiscano e controllino la Fondazione di fatto, che ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.
2. Tali disposizioni si applicano altresì ai soggetti che operano, direttamente o indirettamente, mediante rapporti di collaborazione con la Fondazione.
3. Al fine di tutelare in modo adeguato il soggetto segnalante e di incentivare le segnalazioni la presente procedura garantisce la riservatezza del soggetto segnalante la cui identità non verrà rivelata. Tuttavia, si pone il divieto di presentare segnalazioni anonime.

#### 5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

1. Le segnalazioni devono essere finalizzate a tutelare l'integrità dell'ente sicché devono essere volte a prevenire o far fronte alla commissione dei reati.
2. Tali segnalazioni possono avere ad oggetto:
  - A) La violazione del Modello di organizzazione e gestione dell'ente ovvero del Codice Etico. Di talché, potranno essere segnalate anche quelle condotte che integrano mere irregolarità, mediante la violazione delle prescrizioni del Modello e del codice etico, senza realizzare una fattispecie di reato;
  - B) Le condotte illecite rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 e, dunque, la commissione di uno dei reati-presupposto richiamati dal d.lgs. 231/2001 dall'art. 24 all'art. 25-terdecies, per la cui disamina si rimanda alla Parte Generale del Modello.  
Le relative segnalazioni concernenti le condotte illecite, tuttavia, dovranno essere debitamente provate sicché dovranno fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti, i quali non dovranno essere suscettibili di diversa interpretazione. Inoltre, si richiede la presenza di una pluralità di inizi che consentano di giungere alla medesima conclusione di commissione di condotta illecita.
3. Non sono oggetto di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.  
Non si richiede l'assoluta certezza da parte del segnalante dell'avvenimento dei fatti ma, in ogni caso, si richiede l'alta probabilità accompagnata da più elementi possibili al fine di permettere alla Fondazione di effettuare le opportune verifiche.
4. Sarà inoltre punito, mediante l'irrogazione di sanzioni appositamente predisposte all'interno del sistema disciplinare della Fondazione Angelo Custode Onlus, il soggetto che effettua segnalazioni infondate con dolo e, dunque, con la consapevolezza di effettuare segnalazioni non veritiere, o colpa grave.

## 6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Il segnalatore di illecito deve fornire tutti gli elementi utili affinché possano essere eseguite le dovute verifiche ed i relativi accertamenti per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Per questo motivo, si richiede che le segnalazioni contengano:

- Le generalità del soggetto segnalante, con indicazione della funzione e del ruolo dallo stesso svolti all'interno della Fondazione Angelo Custode Onlus.
  - Una chiara e precisa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione.
  - Il tempo e il luogo in cui sono stati commessi i fatti, ove conosciuti.
  - Qualsiasi altro elemento utile conosciuto al fine di identificare il soggetto/i autore del fatto segnalato.
  - L'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.
  - L'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione.
  - Qualsiasi altra informazione che consenta di dimostrare la sussistenza dei fatti segnalati.
2. Le segnalazioni che non consentono di identificarne l'autore e, dunque, anonime, anche laddove effettuate mediante l'utilizzo degli appositi canali predisposti dalla Fondazione Angelo Custode Onlus sono considerate irricevibili – e, dunque non saranno prese in considerazione - e saranno oggetto di sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal sistema disciplinare della Fondazione Angelo Custode Onlus.

## 7. PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Il soggetto nominato a ricevere le segnalazioni di illecito è il Direttore Generale.
2. Le segnalazioni concernenti le condotte illecite o le violazioni del Modello dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della Fondazione, quale soggetto referente per l'istituto delle segnalazioni e deputato alla ricezione delle medesime e alla successiva attività di valutazione nel rispetto della riservatezza del segnalante.
3. Qualora la segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso dal Direttore Generale della Fondazione, la segnalazione non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile in quanto priva dei requisiti di riservatezza sull'identità del segnalante.
4. Per la trasmissione delle segnalazioni dovranno essere utilizzati gli appositi canali predisposti sia con modalità informatiche che cartacee i quali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il segnalante può utilizzare uno dei seguenti canali:

- canale cartaceo: compilazione dell'apposito modulo cartaceo predisposto in calce alla presente procedura che dovrà essere recapitato nell'apposita cassetta di posta presente all'interno della Fondazione e collocata (presso la Direzione Generale in via Conventino n. 9 – Bergamo)
  - indirizzo email: (segnalazione.illeciti@fondazioneangelocustode.it)
  - utilizzo del canale informatico in fase di elaborazione che verrà appositamente predisposto.
5. Una volta trasmessa la segnalazione, il soggetto deputato alla medesima, provvederà allo svolgimento di una prima sommaria istruttoria. Laddove fosse necessario, tale soggetto potrà chiedere eventuali chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti.
  6. Qualora all'esito dell'attività istruttoria dovesse emergere l'infondatezza della segnalazione, quest'ultima sarà archiviata. In caso contrario, laddove dovessero emergere profili di illiceità del fatto, la segnalazione verrà trasmessa ai responsabili della struttura a cui è ascrivibile il fatto, per l'acquisizione di ulteriori elementi, ovvero, laddove sia accertata la commissione di un fatto di reato, all'autorità giudiziaria competente.

## **8. TUTELA DEL SEGNALATORE DI ILLECITO**

1. È fatto divieto adottare atti ritorsivi o discriminatori quale conseguenza pregiudizievole nei confronti del dipendente per effetto della segnalazione delle condotte illecite o delle violazioni del Modello di organizzazione e gestione di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Qualora il datore di lavoro adotti tali misure che incidano inevitabilmente sulle condizioni di lavoro per ragioni collegate alla segnalazione, il dipendente potrà presentare denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sia direttamente sia per il tramite dell'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
3. In ogni caso, graverà sul datore di lavoro l'onere di dimostrare le diverse ragioni ed esigenze, estranee alla segnalazione, che hanno portato all'adozione di tali misure, pena la nullità dell'eventuale licenziamento, del mutamento di mansioni o di qualsiasi altra misura adottata.
4. Il soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni ed alla relativa attività di verifica, ha l'obbligo della riservatezza e non può diffondere né l'identità del segnalante né i contenuti della segnalazione. La violazione di tale obbligo comporterà l'insorgere di responsabilità disciplinare con l'applicazione delle relative misure predisposte nel sistema disciplinare contenuto nel Modello.

| <b>MODULO CARTACEO PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI</b>   |
|--|
| Cognome e Nome _____<br>Nato a _____ il _____<br>Indirizzo Via _____ Città _____<br><input type="checkbox"/> Cittadino/utente <input type="checkbox"/> Collaboratore/dipendente<br><input type="checkbox"/> Legale rappresentante di (indicare ente e sede legale)<br>_____<br>Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:<br><input type="checkbox"/> Numero di telefono _____<br><input type="checkbox"/> e-mail _____<br><input type="checkbox"/> per posta all'indirizzo indicato sopra. |
| <b>Descrizione del fatto</b>   |
|  |
| <b>Data/periodo e luogo in cui si è verificato il fatto</b>  |
|  |
| <b>Autore/i del fatto</b> (indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/svolgono l'attività, ed ogni altro elemento idoneo all'identificazione)   |
|  |
| <b>Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo</b>   |
|  |
| <b>Eventuali atti o documenti o altri elementi che possono comprovare la fondatezza di quanto segnalato</b>  |
|  |